COMUNE DI ABANO TERME | COMUNE DI ALBIGNASEGO | COMUNE DI CASALSERUGO | COMUNE DI PADOVA | COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE "PADOVA CENTRO"

AI SENSI DELLA L.R. VENETO DEL 31.12.2012 N. 52 E DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267

REP. N. 80265

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio, nel Palazzo Municipale di Padova, avanti a me dott. Giovanni Zampieri, Segretario Generale del Comune di Padova, si sono personalmente costituiti i signori:

BARBIERATO Federico nato -- OMISSIS -- che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Abano Terme (Pd) nella sua qualità di Sindaco, ai sensi dell'art. 50 II° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e pertanto quale legale rappresentante del citato Ente ricadente nel Bacino territoriale denominato "Padova Centro", di cui al successivo articolo 2 (c.f. del Comune: 00556230282);

GIACINTI Filippo nato -- OMISSIS -- che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Albignasego (Pd) nella sua qualità di Sindaco, ai sensi dell'art. 50 II° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e pertanto quale legale rappresentante del citato Ente ricadente nel Bacino territoriale denominato "Padova Centro", di cui al successivo articolo 2 (c.f. del Comune: 80008790281);

CECCHINATO Matteo nato -- OMISSIS -- che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Casalserugo (Pd) nella sua qualità di Sindaco, ai sensi dell'art. 50 II° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e pertanto quale legale rappresentante del citato Ente ricadente nel Bacino territoriale denominato "Padova Centro", di cui al successivo articolo 2 (c.f. del Comune: 80009250285);

GIORDANI Sergio nato -- OMISSIS -- che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Padova nella sua qualità di Sindaco, ai sensi dell'art. 50 II° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e pertanto quale legale rappresentante del citato Ente ricadente nel Bacino territoriale denominato "Padova Centro", di cui al successivo articolo 2 (c.f. del Comune: 00644060287);

SCHIAVON Martino nato -- OMISSIS -- che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Ponte San Nicolò (Pd) nella sua qualità di Sindaco, ai sensi dell'art. 50 II° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e pertanto quale legale rappresentante del citato Ente ricadente nel Bacino territoriale denominato "Padova Centro", di cui al successivo articolo 2 (c.f. del Comune:00673730289).

Le parti della cui identità personale sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue, premettendo che:

- con L.R.V. 31 dicembre 2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)” - modificata, dapprima dalla L.R. 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla L.R. 2 aprile 2014, n. 11 - la Regione Veneto ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- l’articolo 4 della predetta L.R. n. 52 del 2012, ha scelto quale forma di cooperazione tra enti locali, ricadenti nel medesimo Bacino territoriale, la convenzione di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- la Giunta Regionale Veneto ha approvato con deliberazione dell’1 luglio 2014 n. 1117, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 4, comma 1, della L. R. 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, lo schema di Convenzione tipo per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di Bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale;
- i Consigli Comunali di ciascun Ente Locale partecipante, di cui al successivo art. 2, ricadenti nel Bacino territoriale denominato “Padova Centro”, hanno approvato lo schema di Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino territoriale "Padova Centro", ai sensi della L.R. 31.12. 2012, n. 52 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 con:

- ❖ deliberazione di C.C. del Comune di Abano Terme n. 32 del 27/07/2015, rettificata con deliberazione di C.C. n. 130 del 22/05/2017;
- ❖ deliberazione di C.C. del Comune di Albignasego n. 5 del 19/05/2015, rettificata con deliberazione di C.C. n. 18 del 04/05/2017;
- ❖ deliberazione di C.C. del Comune di Casalserugo n. 8 dell’11/02/2015, rettificata con deliberazione di C.C. n. 22 del 19/04/2017;
- ❖ deliberazione di C.C. del Comune di Padova n. 1 del 26/01/2015, rettificata con deliberazione di C.C. n. 12 del 24/03/2017;
- ❖ deliberazione di C.C. del Comune di Ponte San Nicolò n. 1 del 28/01/2015, rettificata con deliberazione di C.C. n. 24 del 26/04/2017;

- l'art. 3, comma 5) della convenzione tipo sopra richiamata dispone che il Segretario del Comune di Padova, responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5, può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
- con determinazione del Dirigente delegato del Settore Ambiente e Territorio n. 89/0003 del 30/01/2020 si approva la sottoscrizione della presente Convenzione nella forma pubblica amministrativa.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti , come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità del Consiglio di Bacino.

1) Al fine di favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull’intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli "Enti Locali partecipanti" di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel Bacino territoriale denominato “Padova Centro”, convengono di

cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2) Dopo la sottoscrizione del presente atto, gli enti locali ricadenti nel Bacino territoriale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di Bacino, in conformità alla L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni.
3) Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione del Consiglio di Bacino territoriale devono essere svolte garantendo:
   a) eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli "Enti Locali partecipanti";
   b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
   c) la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base dei criteri di efficienza, efficacia, economicità;
   d) il coordinamento tra gli enti appartenenti al Bacino territoriale per la determinazione della tariffa;
   e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi;
   f) la promozione della cultura del riuso e del riciclo anche mediante l'attivazione di specifiche campagne di educazione ambientale;
   g) il miglioramento degli standard di recupero anche con l'attivazione di specifici servizi integrativi al servizio pubblico di raccolta;
   h) la promozione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge o dal Consiglio di Bacino.

Art. 2 "Enti Locali partecipanti".

In conformità all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti Comuni:

- Abano Terme,
- Albignasego,
- Casalserugo,
- Padova,
- Ponte San Nicolò

di seguito indicati come "Enti Locali partecipanti".

Art. 3 Costituzione del Consiglio di Bacino.

1) Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione, gli "Enti Locali partecipanti" costituiscono, ai sensi dell'art. 4 della L.R.V. 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, un Consiglio di Bacino denominato "Consiglio di Bacino Padova Centro", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2) Il Consiglio di Bacino ha sede legale e operativa presso il Comune di Padova in Via Niccolò Tommaseo n. 60.
3) Gli "Enti Locali partecipanti" sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti.

4) Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è il Sindaco o un suo delegato di ciascun ente locale partecipante.
5) Il Segretario del Comune di Padova, responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5, può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
6) Con la sottoscrizione del presente atto il "Consiglio di Bacino Padova Centro", oltre alle funzioni già assegnate dalla normativa specifica, subentra nelle funzioni già di competenza del "Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti – Ente di Bacino Padova Due" di cui alla L.R. 21 gennaio 2000 n. 3, limitatamente al territorio dei Comuni di Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, Padova e Ponte San Nicolò.
7) Non rientra nelle specifiche funzioni attribuite al "Consiglio di Bacino Padova Centro" l'attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
8) Ai fini di quanto stabilito dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5 della L.R.V. 31 dicembre 2012 n. 52 nonché dalle lettere k), p) del comma 2 dell'articolo 9, dalla lettera b) del comma 2) dell'articolo 12 e dal comma 6 dell'articolo 16 della presente convenzione e per eventuali attività che l'Assemblea andrà a deliberare in futuro per garantire una gestione efficiente e organica dei servizi, al "Consiglio di Bacino Padova Centro" è data autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

Art. 4 Durata e scioglimento.

1) La presente convenzione ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione e può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza.
2) La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 Ente responsabile del coordinamento.

Gli "Enti Locali partecipanti" danno atto che l'ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino è il Comune di Padova.

Art. 6 Quote di partecipazione.

1) Le quote di partecipazione al Consiglio di Bacino sono determinate per millesimi in rapporto alla popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente sulla base di apposita comunicazione inviata, da ogni ente locale partecipante, entro la prima convocazione dell'Assemblea per ogni anno solare.
2) Fino al recepimento delle prossime comunicazioni di cui al punto 1), le quote di partecipazione in millesimi sono riportate nel seguente prospetto sulla base della popolazione al 31 dicembre 2015:

Comune	Abitanti al 31/12/2015	Millesimi
Abano Terme	19.950	0,0725
Albignasego	25.577	0,0930
Casalserugo	5.348	0,0194
Padova	210.401	0,7656
Ponte San Nicolò	13.529	0,0492
TOTALE	**274.805**	**1,000**

Art. 7 Organi del Consiglio di Bacino.

Sono organi del “Consiglio di Bacino Padova Centro”:

- L’Assemblea di Bacino;
- Il Comitato di Bacino;
- Il Presidente;
- Il Direttore;
- Il Revisore.

Art. 8 Composizione e durata dell’Assemblea di Bacino.

1) L’Assemblea di Bacino è formata dai legali rappresentanti degli "Enti Locali partecipanti" al Consiglio di Bacino, o loro delegati, ed è presieduta dal Presidente nominato ai sensi dell’articolo 14 o in caso di sua assenza o impedimento da un sostituto nominato dall’Assemblea.
2) La rappresentanza degli "Enti Locali partecipanti" in seno all’Assemblea di Bacino è determinata ai sensi dell’articolo 6 della presente convenzione.
3) Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i legali rappresentanti degli "Enti Locali partecipanti" sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l’eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 Attribuzioni dell’Assemblea di Bacino.

1) L’Assemblea di Bacino è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino.
2) Rientrano nelle attribuzioni dell’Assemblea di Bacino i seguenti atti fondamentali:
   a) elezione del Comitato di Bacino;
   b) elezione del Presidente scelto tra i legali rappresentanti degli "Enti Locali partecipanti";
   c) nomina del Direttore e del Revisore dei conti;
   d) approvazione del proprio regolamento e dello schema di regolamento per il funzionamento degli altri organi del Consiglio di Bacino, nonché per la struttura operativa del medesimo;
   e) approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
   f) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
   g) approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
   h) approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
   i) approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
   j) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;
   k) approvazione del bilancio di previsione e consuntivo del Consiglio di Bacino;
   l) proposizione alla Giunta Regionale di eventuali modifiche dei confini del Bacino territoriale di gestione;
   m) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;

n) formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
o) decisione sull'eventuale modifica della sede del Consiglio di Bacino;
p) autorizzazione agli acquisti e/o alienazioni immobiliari;
q) approvazione della carta dei servizi;
r) istituzione dei servizi pubblici integrativi e altri servizi correlati alla gestione dei rifiuti.

3) L'Assemblea di Bacino non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lettera a) del precedente comma 2 senza che il Comitato di Bacino sia stato eletto.

Art. 10 Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino.

1) L'Assemblea di Bacino è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tutti i cinque (5) rappresentanti legali o loro delegati degli "Enti Locali partecipanti" e in seconda convocazione quando siano presenti almeno tre (3) rappresentanti legali o loro delegati degli "Enti Locali partecipanti" e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote di cui all'articolo 6 della presente convenzione.
2) Tutte le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino di cui al comma 2 articolo 9 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti legali o loro delegati degli "Enti Locali partecipanti" presenti sempreché questa rappresenti almeno la metà più uno delle quote.
3) Le votazioni dell'Assemblea di Bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto.
4) Delle sedute dell'Assemblea di Bacino è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore o di altro soggetto delegato. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e da chi verbalizza.
5) L'Assemblea di Bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del Comune responsabile del coordinamento di cui al precedente art. 5.
6) L'Assemblea di Bacino convocata nella prima seduta elegge il Comitato di Bacino e il Presidente del Consiglio di Bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.
7) Le procedure per la costituzione dell'Assemblea di Bacino e la nomina del suo Presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli "Enti Locali partecipanti".
8) L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere recapitato a mezzo posta elettronica certificata o altra valida modalità che garantisca la prova della ricezione del destinatario agli "Enti Locali partecipanti", almeno cinque (5) giorni prima della data dell'Assemblea: esso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. I documenti relativi all'ordine del giorno da trattare devono essere trasmessi agli "Enti Locali partecipanti" ovvero essere depositati presso la sede del Consiglio di Bacino almeno tre (3) giorni prima dell'Assemblea. In caso d'urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con un preavviso di 24 ore. Entro lo stesso termine i rappresentanti legali degli "Enti Locali partecipanti" o loro delegati potranno richiedere la trattazione di ulteriori ordini del giorno e le relative delibere.

Art. 11 Composizione, nomina e durata del Comitato di Bacino.

1) Il Comitato di Bacino è composto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) L'elezione dei membri del Comitato di Bacino, escluso il Presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli "Enti Locali partecipanti", calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto (5°) giorno antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima Assemblea per la costituzione del Consiglio di Bacino, oppure la data di presentazione al protocollo del Consiglio di Bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3) Il Comitato di Bacino dura cinque (5) anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, ovvero finché il rinnovo dei Consigli Comunali non riguardi la metà più uno dei Comuni partecipanti, calcolata sia in termini numerici che di rappresentanza. Il Comitato di Bacino esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.
4) La cessazione del mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del Comitato di Bacino o da Presidente.
5) In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato di Bacino o del Presidente, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste dal punto 2 del presente articolo e dall'articolo 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.
6) Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino.
7) L'Assemblea di Bacino può deliberare la sfiducia del Comitato di Bacino o del Presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno cinque (5) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed essere sottoscritta da almeno il 30% degli "Enti Locali partecipanti", calcolata sia in termini numerici che di rappresentanza.

Art. 12 Attribuzioni del Comitato di Bacino.

1) Il Comitato di Bacino è l'organo esecutivo del Consiglio di Bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'Assemblea di Bacino e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.
2) Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al Comitato di Bacino l'adozione degli atti inerenti:
   a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
   b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
   c) l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del Consiglio di Bacino, nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
   d) le proposte all'Assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i), k) l) comma 2, dell'articolo 9;
   e) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

f) la programmazione del fabbisogno del personale, la dotazione organica ed il piano delle assunzioni e trasferimenti, la concessione di aspettative o del part-time, il sistema valutativo, i premi, le modalità per l'utilizzo di mezzi propri e pubblici per trasferte e missioni, i relativi rimborsi spese.
g) l'approvazione di schemi di convenzione con soggetti terzi.

3) Il Comitato di Bacino riferisce annualmente, di norma in sede di presentazione del bilancio annuale, all'Assemblea di Bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea medesima.

Art. 13 Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato di Bacino.

1) Il Comitato di Bacino è presieduto dal Presidente del Consiglio di Bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, punto 5.
2) Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato di Bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
3) Le deliberazioni del Comitato di Bacino sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4) Le sedute del Comitato di Bacino non sono pubbliche.
5) Il Comitato di Bacino si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente o di chi lo sostituisce, o su richiesta scritta di almeno due (2), componenti almeno tre (3) giorni prima della data della riunione ed, in caso d'urgenza, con un preavviso di almeno 24 ore.
6) Alle sedute del Comitato di Bacino partecipa il Direttore od altro impiegato da lui designato alla stesura dei verbali della seduta. In caso di assenza del Direttore o della persona da lui designata, le funzioni di verbalizzante sono svolte da un membro del Comitato.
7) Le riunioni del Comitato di Bacino si tengono presso la sede operativa del Consiglio di Bacino salvo diversamente indicato nella convocazione. Delle riunioni è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato di Bacino e dal soggetto che verbalizza.

Art. 14 Presidente del Consiglio di Bacino.

1) Il Presidente del Consiglio di Bacino fa parte del Comitato di Bacino ed è scelto dall'Assemblea di Bacino tra i suoi componenti.
2) L'elezione del Presidente del Consiglio di Bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea di Bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli "Enti Locali partecipanti", calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza.
3) Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate entro il quinto (5°) giorno antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima Assemblea per la costituzione del Consiglio di Bacino, oppure la data di trasmissione al protocollo del Consiglio di Bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
4) Al Presidente del Consiglio di Bacino sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) la rappresentanza legale dell'ente ivi compresa la rappresentanza in giudizio con facoltà di delega al Direttore da rilasciare durante una riunione del Comitato di Bacino, con valida forma scritta e con indicazione specifica dell'oggetto delegato, del termine temporale della delega nonché delle necessarie risorse economiche;
   b) convoca e presiede l'Assemblea di Bacino e il Comitato di Bacino;

c) vigila sull'applicazione della presente convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di Bacino;
d) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea di Bacino;
e) vigila su eventuali inadempienze da parte degli "Enti Locali partecipanti" al Consiglio di Bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
f) è membro del Comitato di Bacino regionale di cui all'articolo 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

5) Il Presidente del Consiglio di Bacino sceglie tra i membri del Comitato di Bacino il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza.
6) Nel caso di cessazione del mandato di rappresentanza del Presidente, il soggetto delegato ai sensi del precedente punto 5 assume la presidenza pro-tempore fino ad elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 Direttore del Consiglio di Bacino.

1) Il Direttore è nominato dall'Assemblea di Bacino su proposta del Comitato di Bacino.
2) Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di Bacino e in particolare:
   a) assiste gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino;
   b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea di Bacino e ne redige i processi verbali;
   c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
   d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;
   e) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea di Bacino;
   f) esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di Bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c);
   g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino agli "Enti Locali partecipanti" al Consiglio di Bacino;
   h) propone al Comitato di Bacino il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione e trasferimento, la concessione di aspettative o del part-time, il sistema valutativo, i premi, le modalità per l'utilizzo di mezzi propri e pubblici per trasferte e missioni, i relativi rimborsi spese;
   i) nomina le commissioni di gara e di concorso.
3) Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea di Bacino sulla propria attività.

Art. 16 Ufficio del Consiglio di Bacino.

1) L'ufficio del Consiglio di Bacino ha sede presso il Comune di Padova.
2) Nel regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Bacino.
3) A capo dell'ufficio del Consiglio di Bacino è posto il Direttore, al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'ufficio stesso.
4) Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del Consiglio di Bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli "Enti Locali partecipanti". Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 all'ufficio del Consiglio di Bacino è trasferito, secondo la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., il personale del soppresso Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino Padova

Due. Le eventuali ulteriori risorse umane da assegnare all'ufficio del Consiglio di Bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli "Enti Locali partecipanti" il Bacino territoriale di cui all'articolo 1 comma 1.

5) All'ufficio del Consiglio di Bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.
6) Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, o ad altre forme flessibili di reperimento delle risorse, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c) dovrà individuare preventivamente.
7) La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all'ufficio del Consiglio di Bacino sarà espletata dal Direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente.
8) L'ufficio del Consiglio di Bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di Bacino, nonché nel pieno rispetto e promozione della disciplina di prevenzione della corruzione e della cultura della legalità. È in facoltà del Direttore disporre di modelli organizzativi.
9) Ove necessario, e previa richiesta del Consiglio di Bacino, ciascun ente locale partecipante al Bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'ufficio del Consiglio di Bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l'assegnazione al predetto ufficio.
10) Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'ufficio del Consiglio di Bacino gli "Enti Locali partecipanti" si impegnano ad individuare, in modo puntale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'ufficio stesso, ovvero di risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

Art. 17 Disposizioni finanziarie.

1) Gli "Enti Locali partecipanti" al Consiglio di Bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione degli abitanti e/o della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto in modo da tenere conto anche delle utenze non domestiche che utilizzano il servizio di gestione rifiuti urbani e da premiare gli "Enti Locali partecipanti" che raggiungono maggiori percentuali di raccolta differenziata o comunque producono minor quantità di rifiuto indifferenziato e destinato allo smaltimento.
2) Al pagamento della totalità o di quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di Bacino con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti si potrà provvedere anche tramite i gestori presenti sul territorio stipulando apposita convenzione.
3) Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli "Enti Locali partecipanti" deve avvenire da parte degli stessi o dei gestori entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta.

4) Il fabbisogno finanziario del Consiglio di Bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea di Bacino entro il termine previsto dall'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5) Tutte le cariche dell'Assemblea e del Comitato di Bacino sono a titolo gratuito.

Art. 18 Revisore contabile.

1) Il Revisore contabile dura in carica tre (3) anni, non è revocabile se non per giusta causa ed è rieleggibile per una sola volta.
2) Il Revisore contabile ha diritto di accesso ai documenti di natura contabile.
3) Il Revisore:
   a) collabora con l'Assemblea nelle funzioni di controllo;
   b) redige il parere sulla proposta di bilancio di previsione e consuntivo;
   c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica della gestione del Consiglio di Bacino;
   d) attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione;
   e) effettua verifiche di cassa;
   f) può assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Comitato di Bacino.
4) Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consiglio di Bacino, ne riferisce immediatamente all'Assemblea, al Comitato di Bacino, al Presidente e al Direttore.

Art. 19 Rinvio.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di Bacino, si fa espresso rinvio alle norme previste dalla L.R. 31 dicembre 2012 n. 52 e al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili e compatibili, con espressa esclusione dell'art. 114 di detto decreto. Gli atti del Consiglio di Bacino devono essere predisposti e conservati con le modalità previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 Spese contrattuali.

Le spese e le tasse tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Comune di Padova.

Art. 21 Informativa per la protezione dei dati personali.

Le parti, dato atto di aver ricevuto da me Segretario Generale l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla disciplina prevista dal Regolamento U.E. n. 679/2016, prestano il proprio consenso al trattamento degli stessi e alla loro conservazione per dare esecuzione al presente atto e per adempiere ai doveri di legge.
Le parti si danno reciprocamente atto, seppure a mero titolo ricognitivo e per la salvaguardia degli effetti, che in passato analogo atto convenzionale era stato sottoscritto non contestualmente, per ben due volte, mediante scrittura privata, in date diverse.
Le parti si impegnano a far approvare dai rispettivi Consigli Comunali la seguente modifica dell'art. 9, comma 2, lettera b) della presente Convenzione aggiungendo, dopo le parole "tra i legali rappresentanti degli "Enti Locali partecipanti" le seguenti parole:" o loro delegati".

Quest'atto, scritto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti che lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale. Si compone di n. 11 (undici) facciate e parte della presente.

Firmato digitalmente da:Filippo Giacinti
Data:12/02/2020 14:32:58

Firmato digitalmente da:Sergio Giordani
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA/00644060287
Data:12/02/2020 14:39:06

Firmato digitalmente da:Federico Barbi
erato
Data:12/02/2020 14:42:13

Firmato digitalmente da:SCHIAVON
MARTINO
Data:12/02/2020 14:46:23

Firmato digitalmente da:cecchinato
matteo
Data:12/02/2020 14:53:00

Documento firmato da:
ZAMPIERI GIOVANNI
12/02/2020